

# dossier

Maggio 2022

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette

---

Atto del Governo n. 383

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

*La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*



#### SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 312



#### SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 451

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

## INDICE

PREMESSA .....	1
Articolo 1 ( <i>Ambito di applicazione e definizioni</i> ) .....	1
Articolo 2 ( <i>Autorità competenti</i> ) .....	2
Articolo 3 ( <i>Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche e i loro ibridi</i> ) .....	3
Articolo 4 ( <i>Specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità</i> ) .....	3
Articolo 5 ( <i>Elenco delle specie di animali da compagnia</i> ) .....	7
Articolo 6 ( <i>Disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica</i> ) .....	7
Articolo 7 ( <i>Disposizioni per detentori</i> ) .....	8
Articolo 8 ( <i>Caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali</i> ) .....	8
Articolo 9 ( <i>Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia</i> ) .....	9
Articolo 10 ( <i>Vigilanza sanitaria</i> ) .....	9
Articolo 11 ( <i>Vendita a distanza al pubblico</i> ) .....	10
Articolo 12 ( <i>Individuazione delle associazioni e degli enti</i> ) .....	10
Articolo 13 ( <i>Custodia degli animali</i> ) .....	11
Articolo 14 ( <i>Sanzioni</i> ) .....	12
Articolo 15 ( <i>Modifica dell'articolo 727-bis del Codice penale</i> ) .....	12
Articolo 16 ( <i>Abrogazioni</i> ) .....	13
Articolo 17 ( <i>Disposizioni finali</i> ) .....	13
Articolo 18 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ) .....	14



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto legislativo	
<b>Atto del Governo n.</b>	383	
<b>Titolo breve:</b>	Commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica	
<b>Riferimento normativo:</b>	Articoli 1 e 14, comma 2, lettere <i>a), b), n), o), p)</i> e <i>q)</i> , della legge 22 aprile 2021, n. 53	
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	Presente	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
	12 <sup>a</sup> (Igiene e sanità) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede <i>consultiva</i> .	
<b>Commissione competente:</b>	2 <sup>a</sup> (Giustizia), 5 <sup>a</sup> (Bilancio), 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) in sede <i>osservazioni</i> .	XII (Affari Sociali) e XIII (Agricoltura) XIV (Politiche dell'Unione Europea), V (Bilancio)

---

### PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo è proposto all'esame delle competenti commissioni parlamentari in attuazione della delega recata dall'articolo 14, commi 1 e 2, lettere *a), b), n), o), p)* e *q)* della legge di delegazione europea 2019-2020 n. 53 del 2021, finalizzata all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché all'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

### Articolo 1

#### *(Ambito di applicazione e definizioni)*

Il comma 1 chiarisce che il presente decreto detta disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

Il comma 2 reca l'apparato definitorio ai fini del presente decreto, attinto dall'articolo 2, comma 1, del DPR. n. 357 del 1997. Al suo interno si segnala la lettera *f)*, che evidenzia che la sigla BDN individua la banca dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, già istituita con l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 1999, presso il Ministero della salute e gestita dal Centro Servizi Nazionale, e accessibile tramite il portale internet dei sistemi informativi veterinari.

**La RT** afferma che la disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 2** **(Autorità competenti)**

Il comma 1 stabilisce che il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429, responsabile:

- a) delle misure per il controllo e la riduzione delle malattie negli animali selvatici, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, in conformità al regolamento (UE) 2017/625;
- b) delle misure da adottare, in materia di benessere degli animali selvatici tenuti in cattività e da compagnia, per la tutela e il rispetto etologico delle varie specie ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429;
- c) del coordinamento delle autorità competenti regionali, provinciali e locali per le attività di programmazione, prevenzione e controllo delle malattie degli animali selvatici trasmissibili agli animali da reddito o da compagnia o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione.

Il comma 2 definisce il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i Servizi veterinari delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, le Autorità sanitarie locali e le altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2021, nell'ambito di rispettiva competenza, come le autorità competenti per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e per l'accertamento e contestazione delle relative sanzioni amministrative.

**La RT** asserisce che l'attuazione di questa disposizione è ad invarianza finanziaria. Le amministrazioni interessate, in quanto autorità competenti svolgeranno le attività previste dal decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Infatti, a tal proposito la RT evidenzia che non viene modificato in alcun modo l'attuale apparato dei controlli già previsto dal decreto legislativo n. 27 del 2021, il che garantisce l'invarianza finanziaria. I capitoli di bilancio del Ministero della salute sono il 5390 e il 5391, Missione Tutela della salute - Programma Sanità pubblica veterinaria. Per quanto riguarda le ASL si evidenzia che tale attività viene svolta dalle strutture competenti con le risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto rientra nella attività ordinaria e che non si tratta di un nuovo adempimento. Relativamente al Ministero dell'interno, al MISE ed al MIPAAF la RT fa presente che hanno in materia competenze ordinarie ed istituzionali fronteggiabili con le risorse disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, si osserva che il citato decreto legislativo n. 27 del 2021 in realtà nulla dispone specificamente in relazione ai controlli sugli animali selvatici. Pur potendosi presumere che determinate modalità di controllo su tali animali siano già previsti a l.v., appaiono necessari chiarimenti circa la portata innovativa delle disposizioni, fornendo in particolare dati quantitativi sugli oneri finanziari finora sostenuti e sull'entità dell'eventuale ampliamento dei controlli implicito nelle norme in esame. Fra l'altro, generiche e non specificamente riguardanti gli animali selvatici sono le denominazioni

dei due capitoli indicati dalla RT (5390 e 5391), che presentano una dotazione annua complessiva di quasi 4 milioni di euro.

### **Articolo 3**

#### ***(Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche e i loro ibridi)***

Il presente articolo reca divieti e relative esenzioni rispetto all'importazione, alla detenzione e al commercio di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonché degli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale.

**La RT** assicura che l'attuazione di questa disposizione è ad invarianza finanziaria.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 4**

#### ***(Specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità)***

Il comma 1, fermo restando quanto disposto all'articolo 3, vieta a chiunque di detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica o per la biodiversità, nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni.

Il comma 2 prevede che un apposito decreto interministeriale stabilisca i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisponga l'elenco di tali esemplari.

Il comma 3 esclude che il divieto di cui al comma 1 si applichi ai detentori di animali impiegati nei progetti di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente e ai seguenti stabilimenti:

- a) giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 73 del 2005;
- b) stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 26 del 2014;
- c) aree protette di cui alla legge n. 394 del 1991, autorizzate dal Ministero della transizione ecologica sentita l'Autorità scientifica CITES di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 338/97, d'intesa con l'ASL competente per territorio, sulla base dei criteri generali minimi di cui al comma 4;
- d) mostre faunistiche permanenti nonché le esibizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 35), del regolamento delegato (UE) n. 2035/2019, autorizzate dalla Prefettura-UTG, d'intesa con le ASL, territorialmente competenti sulla base dei criteri generali minimi di cui al comma 4, e di eventuali criteri più restrittivi adottati dalla Prefettura-UTG territorialmente competente;
- e) stabilimenti di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014, e al decreto legislativo n. 230 del 2017, autorizzati, se necessario, dal Ministero della transizione ecologica anche alla detenzione di esemplari delle specie di cui al comma 1, d'intesa con l'ASL competente per territorio;
- f) centri di recupero per animali selvatici in difficoltà e stabilimenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge n. 157 del 1992, limitatamente alle specie selvatiche autoctone;
- g) rifugi per animali sequestrati o confiscati:
  - 1) centri di accoglienza di animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge n. 344 del 1997;

- 2) centro nazionale di accoglienza attivato ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge n. 178 del 2020;
- 3) reparti per la biodiversità dell'Arma dei Carabinieri;
- 4) centri di detenzione di animali di specie esotiche invasive attivati dalle regioni ai sensi del decreto legislativo n. 230 del 2017, unicamente nel caso di esemplari di specie incluse nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.

Il comma 4 dispone che i criteri generali minimi, di cui al comma 3, lettere *c)* e *d)*, sono adottati con decreto interministeriale, il quale stabilisce le modalità di confinamento degli esemplari e le misure idonee a impedirne la fuga, le misure di prevenzione dei rischi sanitari e le misure per garantire il benessere degli esemplari.

Il comma 5 prevede che l'autorizzazione di cui al comma 3, lettere *c)* e *d)*, stabilisca le specie detenibili, il numero massimo di esemplari per ciascuna specie, le modalità di confinamento degli animali. Gli animali detenuti non possono essere fatti riprodurre oltre il numero massimo di esemplari detenibili, salvo il previo aggiornamento dell'autorizzazione. L'autorizzazione deve essere aggiornata prima dell'acquisizione di nuove specie o esemplari.

Il comma 6 stabilisce che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dei decreti legislativi nn. 26 del 2014 e 230 del 2017 contengono specifiche prescrizioni concernenti la detenzione degli esemplari delle specie inserite nell'elenco di cui al comma 2.

Il comma 7 fissa un termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'adozione dei decreti di cui ai commi 2 e 4.

**La RT** afferma che l'attuazione di questa disposizione è ad invarianza finanziaria, poiché essa ripropone quanto disposto dall'articolo 6 della legge n. 150 del 1992, senza attribuire nuove competenze e razionalizzando il sistema di autorizzazione alla detenzione di animali pericolosi. In particolare, la norma prevede che il divieto di detenzione non si applichi agli animali impiegati nei progetti di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente ed ai seguenti stabilimenti, per ognuno dei quali la RT fornisce i seguenti chiarimenti:

- a) Giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 73 del 2005, per i quali non è previsto il rilascio di un titolo autorizzativo alla detenzione di animali pericolosi. Infatti, il decreto legislativo n. 73 del 2005 prevede che la licenza di giardino zoologico costituisca titolo autorizzativo alla detenzione di animali pericolosi (in sostituzione della dichiarazione di idoneità prevista dall'articolo 6, comma 6, lettera *a)* della legge n. 150 del 1992); la licenza è rilasciata dal MITE a seguito di istruttoria con ispezione in loco: le strutture richiedenti la licenza pagano una tariffa ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 73 del 2005; pertanto, la norma dello schema di decreto legislativo non attribuisce nuove competenze, non crea nuove attività, le uniche attività da svolgere ricadono già entro l'istruttoria esistente per il rilascio della licenza di giardino zoologico.
- b) Stabilimenti di ricerca e sperimentazione autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 26 del 2014, per i quali non è previsto il rilascio di un titolo autorizzativo alla detenzione di animali pericolosi. Infatti questi stabilimenti sono autorizzati alla ricerca ed alla sperimentazione dal Ministero della salute ai sensi



del decreto legislativo n. 26 del 2014; uno dei parametri di valutazione già esistenti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal decreto legislativo n. 26 del 2014 è la verifica della detenzione degli animali in condizioni di sicurezza, isolamento, impossibilità di fuga, e cioè dei medesimi parametri per la detenzione degli animali pericolosi; pertanto, la norma dello schema di decreto legislativo non attribuisce nuove competenze, non crea nuove attività, le uniche attività da svolgere sono quelle che ricadono già entro l'istruttoria esistente per il rilascio dell'autorizzazione per la ricerca e la sperimentazione.

- c) Aree protette di cui alla legge n. 394 del 1991, autorizzate dal Ministero della transizione ecologica sentita l'Autorità scientifica CITES di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 338/97 ed all'articolo 4, comma 5, della legge n. 150 del 1992, d'intesa con le aziende sanitarie competenti per territorio, sulla base dei criteri generali minimi di cui al comma 4. La norma riprende quanto disposto dall'articolo 6, comma 6, lettera *a*), della legge n. 150 del 1992, nel quale è già previsto che le aree protette siano dichiarate idonee alla detenzione di animali pericolosi dalla Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge; la predetta Commissione è inquadrata entro la Direzione generale patrimonio naturalistico e mare del MITE ed effettua già le istruttorie concernenti il rilascio dell'idoneità. La norma dello schema di decreto legislativo stabilisce che il provvedimento di autorizzazione sia rilasciato dalla Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (competente alla supervisione delle aree protette) e non dalla Commissione, confermando - allo stesso tempo - il ruolo già esistente della Commissione CITES nell'istruttoria; pertanto, non attribuisce nuove competenze, non crea nuove attività, tutte le attività ricadono entro l'istruttoria già esistente per il rilascio dell'idoneità. Le aziende sanitarie svolgono già oggi attività di sorveglianza sanitaria dei concentramenti di animali.
- d) Mostre faunistiche permanenti, nonché le esibizioni di cui al decreto ministeriale recante manuale operativo per la gestione del sistema di identificazione e registrazione, citato in premessa, autorizzati dalle Prefetture-UTG territorialmente competenti, d'intesa con le aziende sanitarie competenti per territorio, sulla base dei criteri generali minimi di cui al comma 4 e di eventuali criteri più restrittivi adottati dalla Prefettura-UTG. La norma riprende quanto disposto dall'articolo 6, comma 6, lettera *b*), della legge n. 150 del 1992, nel quale è già previsto che le Prefetture-UTG rilascino ai circhi ed alle mostre faunistiche permanenti o viaggianti la dichiarazione di idoneità alla detenzione di animali pericolosi; pertanto, non attribuisce nuove competenze, non crea nuove attività, tutte le attività ricadono entro l'istruttoria già esistente per il rilascio dell'idoneità. La RT ripete nuovamente che le aziende sanitarie svolgono già oggi attività di sorveglianza sanitaria dei concentramenti di animali. L'articolo 6, comma 6, dello schema di decreto legislativo, peraltro, dispone che circhi e mostre faunistiche viaggianti non possano acquisire animali di specie pericolose

in aggiunta a quelli già posseduti ed, inoltre, che quelli già in possesso non possano riprodursi; di conseguenza, non è previsto il rilascio di nuove autorizzazioni per circhi e mostre faunistiche viaggianti e, quindi, non sono previste nuove attività per le Prefetture-UTG (la cui attività, pertanto, è limitata alle mostre faunistiche permanenti ed alle esibizioni).

- e) Stabilimenti di cui agli articoli 8 (per la detenzione a fini di ricerca, sanitari, scientifici) o 9 (per la detenzione a fini economici o sociali) del regolamento (UE) n. 1143/2014 ed al decreto legislativo n. 230 del 2017, autorizzati, se necessario, dal Ministero della transizione ecologica anche alla detenzione di esemplari delle specie di cui al comma 1, d'intesa con le autorità sanitarie competenti per territorio. Non è previsto il rilascio di un titolo autorizzativo alla detenzione di animali pericolosi. Questi stabilimenti sono autorizzati dal MITE ai sensi del decreto legislativo n. 230 del 2017, con istruttoria ed ispezione *in loco* per le quali è previsto il pagamento di una tariffa ai sensi dell'articolo 29 del medesimo decreto legislativo; uno dei parametri di valutazione già esistenti per il rilascio del permesso o autorizzazione previsto dal d.lgs. n. 230 del 2017 è la verifica della detenzione degli animali in condizioni di sicurezza, isolamento, impossibilità di fuga, e cioè dei medesimi parametri per la detenzione degli animali pericolosi; pertanto, la norma dello schema di decreto legislativo non attribuisce nuove competenze, non crea nuove attività, tutte le attività ricadono entro l'istruttoria già esistente per il rilascio dell'autorizzazione richiesta dal regolamento (UE) n. 1143/2014 ed al decreto legislativo n. 230 del 2017.
- f) Centri di recupero per animali selvatici in difficoltà ed allevamenti di cui alla legge n. 157 del 1992, limitatamente alle specie selvatiche autoctone. La disposizione è analoga a quella già in vigore e cioè l'articolo 6, comma 1, della legge n. 150 del 1992; si tratta di esclusione *ex lege* dal divieto di detenzione, per cui non è previsto il rilascio di uno specifico titolo autorizzativo né la relativa istruttoria.
- g) I seguenti rifugi per animali sequestrati o confiscati:
- i. Centri attivati dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge n. 344 del 1997;
  - ii. Centro attivato ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge n. 178 del 2020;
  - iii. Reparti per la biodiversità dell'Arma dei Carabinieri;
  - iv. Centri di detenzione di animali di specie esotiche invasive attivati dalle regioni ai sensi del decreto legislativo n. 230 del 2017, unicamente nel caso di esemplari di specie incluse nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.

Si tratta di esclusione *ex lege* dal divieto di detenzione, per cui non è previsto il rilascio di uno specifico titolo autorizzativo, né la relativa istruttoria.

**Al riguardo**, si premette che in realtà l'articolo non sembra riproporre, come asserisce la RT, il contenuto dell'articolo 6 della legge n. 150 del 1992 (abrogato dall'articolo 16 del presente provvedimento), in quanto il comma 1 risulta più restrittivo della corrispondente disposizione della legge n. 150, mentre la casistica degli stabilimenti per i quali è escluso il divieto di detenzione degli animali in questione di cui al comma 1 può essere considerata equivalente soltanto valutandola congiuntamente ad ulteriore normativa vigente rispetto a quella contenuta nel citato articolo 6. Comunque, atteso che le esenzioni attualmente previste sono già oggetto di atti autorizzativi delle amministrazioni competenti (con i correlati adempimenti di natura istruttoria), che l'assetto normativo complessivo riveste natura sostanzialmente ordinamentale, che gli aggravii operativi eventualmente conseguenti al riassetto in esame appaiono qualitativamente inesistenti (vertendosi sempre nella medesima materia) e quantitativamente marginali e pertanto gestibili a valere sugli ordinari stanziamenti, che l'esistenza in rapporto a un certo numero di strutture di un sistema tariffario garantisce in linea di principio la copertura degli oneri da sostenere, non si hanno rilievi da formulare.

## **Articolo 5**

### ***(Elenco delle specie di animali da compagnia)***

Il comma 1 consente, in deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 1, la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia unicamente per esemplari delle specie individuate con decreto interministeriale, da redigersi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, tra quelle elencate nell'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni previsto per l'adozione del predetto decreto, è consentita la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche da compagnia di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429.

Il comma 2 dispone che l'elenco delle specie di cui al comma 1 è redatto in base al rischio sanitario, al rischio per la biodiversità o alla compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, sociali, fisiche, biologiche, etologiche.

**La RT** afferma che l'attuazione di questa disposizione è ad invarianza finanziaria.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 6**

### ***(Disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica)***

I commi 1-4 pongono una serie di obblighi in capo ai soggetti detentori di animali di specie selvatiche ed esotiche, differenziati sulla base della tipologia dei soggetti stessi e della classificazione degli animali in questione.

In particolare, il comma 3 prevede che il Prefetto, tenuto conto dell'esigenza di tutela dell'incolumità pubblica, possa autorizzare la detenzione degli esemplari di specie selvatiche, acquisite le valutazioni della ASL competente per territorio in ordine alla tutela della salute pubblica, all'idoneità delle strutture di custodia dei suddetti esemplari in funzione del loro benessere e della corretta sopravvivenza nonché della compatibilità con la detenzione in cattività e dell'idoneità delle

misure adottate al fine di impedirne la riproduzione o la fuga, sempre che siano state adottate efficaci modalità di confinamento.

Il comma 5 dispone l'applicazione ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6, delle disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.

Il comma 6 pone obblighi e divieti specifici a carico dei circhi e delle mostre faunistiche viaggianti.

**La RT** assicura che l'attuazione di questa disposizione, che prevede obblighi a carico dei privati, è ad invarianza finanziaria.

**Al riguardo**, andrebbe assicurato che i compiti delle PP.AA. impliciti nel comma 3 (con particolare riferimento all'attività istruttoria e valutativa attribuita alle ASL), nonché quelli correlati alle operazioni di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, siano sostanzialmente già previsti a legislazione vigente o, rispetto agli aspetti innovativi della disciplina in esame, siano sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, fornendo sul punto elementi quantitativi, sia pur di massima, sull'entità dell'aggravio degli adempimenti rispetto alla situazione esistente. Si tenga presente, comunque, che la platea degli animali in questione è estremamente più contenuta di quella degli animali da compagnia o da allevamento non rientranti nel novero delle specie selvatiche ed esotiche.

## **Articolo 7** ***(Disposizioni per detentori)***

Il comma 1 autorizza i detentori di scorte di animali di specie selvatiche ed esotiche non incluse nel decreto di cui all'articolo 5 acquisiti a qualsiasi titolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto a tenerli e commercializzarli.

Il comma 2 dispone l'applicazione ai soggetti di cui al comma 1 delle disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.

**La RT** afferma che l'attuazione di questa disposizione è ad invarianza finanziaria.

**Al riguardo**, si rinvia, *mutatis mutandis*, alle osservazioni formulate sul precedente articolo.

## **Articolo 8** ***(Caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali)***

Il comma 1 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione, nel rispetto della pianificazione vigente, delle caratteristiche strutturali e funzionali degli stabilimenti che detengono gli animali dei precedenti articoli ove non già oggetto di specifica norma nazionale o unionale e ad esclusione degli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere *a)*, *c)* e *g)*.

Il comma 2 impone agli stabilimenti già autorizzati o riconosciuti di adeguarsi alle prescrizioni relative alle caratteristiche funzionali e strutturali entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

Il comma 3 stabilisce che il mancato rispetto delle previsioni del decreto di cui al comma 1 è una violazione punibile dall'Autorità competente, con la sospensione o il ritiro dei titoli autorizzativi posseduti.

**La RT** afferma che l'attuazione di questa disposizione è ad invarianza finanziaria.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 9**

### ***(Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia)***

Il comma 1 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione con apposito manuale operativo delle modalità di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia.

Il comma 2 stabilisce che le Autorità locali competenti provvedono affinché gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni inerenti alle disposizioni del presente decreto anche attraverso l'organizzazione di idonee attività formative.

Il comma 3 pone a carico degli operatori l'onere della loro partecipazione alle attività formative organizzate dalle Autorità di cui al comma 1.

**La RT** afferma che l'attuazione di questa disposizione è ad invarianza finanziaria. Infatti i corsi di formazione sono a carico degli operatori.

**Al riguardo**, si osserva che - a rigore - la disposizione di cui al comma 3 pone a carico degli operatori soltanto la loro partecipazione alle attività formative, il che non sembra implicare necessariamente che gli oneri per l'organizzazione e l'esecuzione di dette attività siano integralmente posti a carico degli stessi. Un espresso chiarimento in ordine ai soggetti destinati a sopportare tali oneri andrebbe fornito, onde escludere la possibilità che si registrino impatti negativi sulla finanza pubblica.

## **Articolo 10**

### ***(Vigilanza sanitaria)***

Il comma 1 stabilisce che ai soggetti di cui al presente decreto si applicano le norme vigenti di vigilanza sanitaria anche attraverso la tempestiva esecuzione dell'indagine epidemiologica in caso di episodi di mortalità la cui causa non è certa.

Il comma 2 prevede che, ai fini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma garantiscano il coinvolgimento diretto o indiretto dei laboratori di sanità animale di cui agli articoli 9, comma 1, lettere *a*) e *b*), e 10 del decreto legislativo n. 27 del 2021.

**La RT** afferma che tale attività viene svolta dalle strutture competenti delle ASL, con le risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto rientra nella attività ordinaria, non trattandosi di un nuovo adempimento.

**Al riguardo**, andrebbero forniti i riferimenti normativi da cui si possa evincere la piena ascrizione dell'attività in questione al novero di quelle ordinariamente svolte dalle ASL. Altrimenti, l'eventuale aggravio di adempimenti andrebbe in linea di massima quantificato e valutato in rapporto alle risorse ordinariamente disponibili al fine di riscontrare la congruità di queste ultime.

### **Articolo 11** ***(Vendita a distanza al pubblico)***

L'articolo pone obblighi a carico degli operatori privati per la vendita a distanza al pubblico degli animali esotici.

**La RT** assicura che l'attuazione di questa disposizione è ad invarianza finanziaria.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 12** ***(Individuazione delle associazioni e degli enti)***

I commi 1 e 2 recano disposizioni per acquisire lo status di associazioni o enti che intendono ottenere l'affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale.

Il comma 3 prevede che sul sito web del Ministero della salute siano pubblicate le associazioni e gli enti che svolgono i compiti previsti dalle precedenti disposizioni. In fase di prima applicazione nel sito web del Ministero della salute sono pubblicate tutte le associazioni che risultano iscritte alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4 assoggetta annualmente le associazioni e gli enti di cui al comma 1 alla verifica della permanenza dei requisiti della registrazione dello stabilimento effettuata dalla competente Direzione generale del Ministero della salute, che, in caso di assenza, procede alla revoca del riconoscimento.

Il comma 5 prevede che il Ministero della salute ripartisca alle associazioni o agli enti individuati in conformità al comma 1 le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla legge n. 189 del 2004, le quali, a tale scopo, sono riassegnate a detto Ministero.

Il comma 6 stabilisce i criteri per la ripartizione delle somme di cui al comma 5.

Il comma 7 conferma l'efficacia, in sede di prima applicazione del presente decreto e limitatamente alla ripartizione delle entrate di cui al comma 5, del decreto del Ministro della salute adottato in attuazione degli articoli 3, 7 e 8 della legge n. 189 del 2004.

**La RT** precisa che attualmente, con il decreto del Ministero della salute 2 novembre 2006, si procede al riconoscimento delle Associazioni senza alcun riferimento al collegamento tra le stesse e gli stabilimenti autorizzati dove dovranno essere custoditi gli animali, mentre con la previsione in esame, al fine di evitare gravi rischi per la salute e il benessere animale, si procede ad effettuare un collegamento tra associazione e stabilimento autorizzato. Ciò sarà inserito nel portale istituzionale del Ministero della salute che già reca l'elenco degli stabilimenti autorizzati. In relazione alla riassegnazione al Ministero della salute delle somme di cui al comma 5 la RT sottolinea che essa non è di nuova introduzione, in quanto già prevista dal DM 2

novembre 2006 di cui l'articolo 17 del presente schema prevede il superamento, in quanto norma di attuazione degli articoli 3, 7 e 8 della legge n. 189 del 2004. Attualmente le entrate derivanti dalle suddette sanzioni sono versate per la riassegnazione sul Capo XX, Capitolo 2582, articolo 21 – tesoreria centrale IT32V 01000 03245 348 0 20 2582 21.

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso che già attualmente le entrate citate al comma 5 risultano destinate a finalità di spesa, come in effetti stabilisce l'articolo 2 del DM 2 novembre 2006.

### **Articolo 13** ***(Custodia degli animali)***

Il comma 1 dispone che gli esemplari delle specie di cui al presente decreto che sono oggetto di sequestro penale o amministrativo sono custoditi unicamente presso i seguenti rifugi per animali:

- a) centri di accoglienza di animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge n. 344 del 1997;
- b) centro nazionale di accoglienza attivato ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge n. 178 del 2020;
- c) reparti per la biodiversità dell'Arma dei Carabinieri;
- d) centro di recupero per animali selvatici attivato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge n. 157 del 1992. Gli animali che non possono essere rilasciati in natura devono essere trasferiti entro dieci giorni presso altro stabilimento da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute nella BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie;
- e) centri di recupero tartarughe marine (C.R.T.M.) di cui all'Accordo Stato-regioni 10 luglio 2014, recante le linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici. (Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio 2014).

Il comma 2 stabilisce che gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo per violazione delle disposizioni del presente decreto, qualora non sia possibile collocarli in uno dei rifugi di cui al comma 1, sono affidati con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a dieci giorni a un altro stabilimento pubblico o privato da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute in BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie che assicuri l'impossibilità di fuga degli animali, l'adozione di misure idonee a prevenire rischi sanitari e adeguate condizioni di benessere.

Il comma 3 prevede che, a seguito della confisca, gli esemplari siano destinati a uno dei rifugi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* del comma 1, o, in subordine, a stabilimenti pubblici o privati in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie.

Il comma 4 vieta in linea di massima la riproduzione degli animali sequestrati o confiscati per violazione delle disposizioni del presente decreto.

Il comma 5 pone a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca, nel caso di condanna penale o di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di movimentazione e mantenimento degli esemplari.

**La RT** rileva che a legislazione vigente i centri sono già attivi ai sensi della legge n. 178 del 2020 e che nell'arma dei Carabinieri sono già presenti i reparti per la

biodiversità. A tal riguardo si rileva che con decreto legislativo n. 177 del 2016 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato", è stato istituito il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, dal quale dipendono reparti dedicati all'espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale. Dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dipende anche il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi. Pertanto la disposizione non prevede oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare su eventuali oneri correlati alla necessità di istituire nuove strutture *ad hoc*, che viene esclusa dai chiarimenti forniti dalla RT e dalla normativa vigente.

#### **Articolo 14** **(Sanzioni)**

Il comma 1 demanda ai Servizi veterinari delle ASL e alle altre autorità competenti il compito di effettuare negli stabilimenti i controlli di cui all'articolo 2, nei rispettivi ambiti di competenza, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1.

Il medesimo comma 1 e i seguenti commi 2-5 individuano una serie di sanzioni (da quella amministrativa pecuniaria alla confisca, dall'arresto all'ammenda) per le violazioni ivi indicate.

**La RT** afferma che si tratta di sanzioni che si inseriscono in una attività di vigilanza ordinaria dell'Amministrazione che la stessa avrebbe svolto comunque, trattandosi infatti di stabilimenti presenti nel territorio.

**Al riguardo**, atteso che i profili inerenti ai controlli sono stati affrontati in relazione all'articolo 2 e che le sanzioni rappresentano entrate meramente individuali, non contabilizzate nella costruzione dei tendenziali, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di competenza.

#### **Articolo 15** **(Modifica dell'articolo 727-bis del Codice penale)**

Il comma 1, integrando l'articolo 727-bis del codice penale, introduce una nuova fattispecie di reato *in subiecta materia*.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

**Al riguardo**, nulla da osservare.



## **Articolo 16** **(Abrogazioni)**

Il comma 1 abroga:

- a) l'articolo 6 della legge n. 150 del 1992 (che reca e disciplina il divieto di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica);
- b) il decreto-legge n. 159 del 2003, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo;
- c) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 novembre 2006, recante individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dalla applicazione di sanzioni pecuniarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2007.

**La RT** afferma che la disposizione, avendo carattere ordinamentale, non reca oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 17** **(Disposizioni finali)**

Il comma 1, sostituendo il comma 8, dell'articolo 5-*bis*, della legge n. 150 del 1992, stabilisce che le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, paragrafo 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto interministeriale è disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero della transizione ecologica e sono previsti i presupposti, le condizioni, le modalità di iscrizione e cancellazione. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, rilascia i pareri per l'iscrizione e la cancellazione dal registro.

Il comma 2, intervenendo sulla legge n. 178 del 2020, modificando il comma 755, estende la normativa ivi prevista anche agli animali sequestrati (finora il centro nazionale di accoglienza ivi previsto riguardava soltanto gli animali confiscati) e, sostituendo il comma 756, dispone che gli oneri della custodia giudiziaria degli animali di cui alla legge n. 150 del 1992, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali, sottoposti a sequestro a opera dell'autorità giudiziaria, sono a carico dei proprietari fino all'eventuale confisca degli animali stessi.

**La RT** asserisce che la previsione contenuta nel comma 1 è ad invarianza finanziaria in quanto il registro che viene istituito rappresenta solo la migliore attuazione di quanto già previsto dal comma 8 dell'articolo 5-*bis* della legge n. 150 del 1992. Nulla viene riferito sul comma 2.

**Al riguardo**, nulla da osservare sul comma 1, il quale sembra recare modifiche meramente formali, e comunque di scarso rilievo, alla disciplina vigente, anche considerando che il registro ivi citato è già previsto dal comma ora sostituito, nonché sul comma 2.

**Articolo 18**  
***(Clausola di invarianza finanziaria)***

Il comma 1 impone che dall'attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 dispone che le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

**Al riguardo**, nulla da osservare, rinviando ai rilievi formulati in relazione ai singoli articoli.